



CONVENZIONE QUADRO

TRA

Il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS) dell'Università di Genova, d'ora in poi denominato "Dipartimento", con sede in via Balbi 2, 16126 Genova (C.F. e P.I.: 00754150100), rappresentato dal Direttore del Dipartimenti Prof. Duccio Tongiorgi

e

Fondazione Edoardo Garrone Ente Filantropico ETS, con sede legale in Genova, Via San Luca 2; Codice fiscale 95093120103 pec: fondazionegarrone@pec.it iscritta al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore RUNTS nella sezione Enti Filantropici, rappresentata dal Direttore Generale Francesca Campora nata a Genova il 02/08/1974 che dichiara di possedere tutte le autorizzazioni necessarie,

PREMESSO CHE

- a) Il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS) ha interesse a sviluppare iniziative e opportunità di collaborazione con enti e figure professionali esterne all'Università finalizzate ad ampliare e completare l'offerta formativa per gli studenti;
- b) La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività filantropica di erogazione di beni e servizi a sostegno delle giovani generazioni, è attivamente coinvolta nella promozione e realizzazione di progetti di educazione, istruzione e formazione e ha interesse a collaborare con altre istituzioni per promuovere e diffondere la cultura e la formazione delle giovani generazioni
- c) l'introduzione nei processi di apprendimento di metodologie che prevedano l'utilizzo di saperi, competenze e servizi esterni all'Ateneo contribuisce ad integrare la formazione accademica degli studenti con il mondo delle arti e delle professioni;

- d) l'attività scientifica e didattica realizzata in ambito universitario contribuisce ad un sistematico aggiornamento, miglioramento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze;
- e) la realizzazione di un flusso costante di informazioni e di ogni forma di positiva collaborazione tra le strutture universitarie e gli enti del Terzo Settore può determinare lo sviluppo di importanti sinergie per alimentare tale processo di rinnovamento continuo;
- f) la vigente normativa prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra le strutture universitarie e gli enti pubblici e privati;

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

Il Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo (DIRAAS) e Fondazione Edoardo Garrone ETS intendono con la presente convenzione sviluppare una più stretta collaborazione finalizzata all'ideazione, progettazione e realizzazione di iniziative a carattere culturale orientate alla formazione degli studenti e allo sviluppo di progetti di ricerca.

Art. 3 - Attività

- a) sviluppo di progetti di ricerca e studio di temi di comune interesse alle parti coinvolte da parte dei docenti del dipartimento e dell'università;
- b) eventuale organizzazione di incontri, lezioni, seminari, tavole rotonde, esposizioni;
- c) progettazione e promozione di interventi e pubblicazioni aventi per oggetto temi e questioni di comune interesse per le parti coinvolte
- d) organizzazione di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale. che coinvolgano le attività dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento nelle modalità che si concorderanno, anche aperte alla cittadinanza;
- e) progettazione di ogni altra collaborazione concordemente ritenuta dalle parti congrua al conseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione.

Art. 4 - Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui al precedente articolo le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per conto del Dipartimento il referente è la professoressa Laura Stagno, laura.stagno@unige.it

Per conto dell'Ente il referente è il Direttore Generale dott.ssa Francesca Campora, campora@fondazionegarrone.it

Art. 5 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra il Dipartimento e l'Ente, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o tra l'Ente e le strutture universitarie interessate, correlati alle attività e iniziative assunte nell'ambito e nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 6 - Oneri

La presente convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui al precedente articolo che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.
3. Al termine della presente convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 8 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 - Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della convenzione.

Art. 10 - Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii, e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 05/08/1998, si stabilisce che il datore di lavoro di ciascuna Parte assuma tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione presso i locali dell'Ente sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. L'Ente garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101.

Art. 13 - Incompatibilità

Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 14 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 15 - Registrazione

Il presente atto si compone di n. 6 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Il presente accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico del Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 - 29.12.2016.

L'Università con nota scritta chiederà a Fondazione Edoardo Garrone ETS il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 27.11.2024

Per il DIRAAS

Il Direttore

Firmato Prof. Duccio Tongiorgi

Per Fondazione Edoardo Garrone ETS

Il Direttore Generale

Firmato Francesca Campora


